



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 comma 2-ter del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 "Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia";

VISTO l'art. 4 del DM 26/08/2005 "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con D.M 28 luglio 1975 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18.12.2006 dalla Gas Plus Italiana S.p.A., con sede a Milano Viale Enrico Forlanini, 17, relativa al progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi "Sinarca stoccaggio";

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "Il Sole 24 ore" e "Il Tempo" (edizione del Molise) avvenute rispettivamente in data 27.12.2006 e 22.12.2007;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Gas Plus Italiana in data 31.03.2008, a fronte della richiesta effettuata con nota DSA/2008/006172 del 04.03.2008;

PRESO ATTO che

- le attività in progetto consistono:

- nell'attivazione e gestione di un campo di stoccaggio di gas naturale mediante conversione del giacimento di gas metano "Sinarca", avente un'estensione pari a 20,49 km² e attualmente in fase di produzione in via di esaurimento, compreso nella Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Mafalda" avente un'estensione di 79,40 km²;

fr

- nella costruzione di una nuova centrale di trattamento e compressione sull'area occupata dall'attuale centrale "Sinarca" composta dalle aree pozzo Sinarca 1 e Sinarca 3;
 - nella realizzazione di n°8 pozzi per lo sviluppo delle capacità del livello R6, perforati da un cosiddetto cluster in posizione di culmine, finalizzati alle fasi di iniezione ed erogazione gas, realizzati all'interno dell'area, dotati ciascuno di valvola di sicurezza e collegati al collettore tramite condotta;
 - nella trasformazione (work over) dei due pozzi esistenti (Sinarca 1 e Sinarca 3) in pozzi idonei per lo stoccaggio del gas o per il monitoraggio del giacimento;
- l'area interessata dall'intervento è ubicata nella Regione Molise, nella parte meridionale del territorio comunale di Montenero di Bisaccia (CB), a circa 4 km dall'abitato, a oltre 42 km da Campobasso e che i comuni interessati dalla concessione sono: Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Montecilfone e Palata;

VISTO il parere positivo con prescrizioni n. 68 del 20 giugno 2008, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTO il parere positivo espresso dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 622 del 09.06.2008 e trasmesso con nota 4848 del 16.06.2008 (DSA-2008-0017287 del 23.06.2008), che allegato al presente decreto fa parte integrante;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PAAC/34.19.04/8143 del 26.06.2008 (DSA-2008-0018433 del 03.07.2008), che allegato al presente decreto, ne fa parte integrante;

PRESO ATTO che è stata presentata la Valutazione di Incidenza relativa al SIC "*Calanchi di Montenero*" (IT7222213) avente un'area pari a 121 ettari, e che sulla base della stessa la Commissione Tecnica VIA/VAS ha ritenuto che il progetto non comporta incidenze negative al sito in quanto, la ridotta valenza degli impatti registrabili nell'area di realizzazione della centrale di stoccaggio, si annulla completamente se riferita al territorio del SIC presente a più di 2 km di distanza in direzione NW;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la litologia e l'analisi della qualità dei terreni sono stati effettuati dal proponente 4 sondaggi all'interno dell'area della centrale mentre un quinto, considerato "prova di riferimento", è stato realizzato presso l'ingresso della Centrale, esternamente ad essa.

L'indagine condotta ha rilevato il superamento dei limiti della concentrazione di soglia di contaminazione indicata per il parametro arsenico, da cui nasce l'obbligo di valutare il rischio sito specifico ai sensi della normativa sulle bonifiche dei siti contaminati.

PRESO ATTO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, osservazioni da parte del pubblico;



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare,*

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi Sinarca Stoccaggio" presentato dalla Società GAS PLUS Italiana S.p.A. e da realizzarsi nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) **a condizione che venga preliminarmente concluso il procedimento amministrativo previsto dall'art. 242, del D. lgs. n.152/06, in merito alla bonifica dei siti contaminati e si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

1. aggiornare il piano di gestione terre, ai sensi del D.Lgs 4/2008, finalizzato alle operazioni di ampliamento dell'area per la realizzazione della centrale di trattamento e compressione;
2. provvedere sia durante l'attivazione della fase di perforazione e i primi giorni della stessa, sia nella fase di esercizio della centrale, all'effettuazione di rilevamenti fonometrici secondo le indicazioni del DMA 16.3.98, finalizzati alla verifica puntuale del criterio differenziale di immissione, secondo modalità da concordare con l'ARPA Molise; a seguito di tali rilievi saranno eventualmente realizzati interventi mitigativi;
3. prima dell'inizio delle operazioni di stoccaggio il Proponente dovrà concordare con la Regione Molise e con l'ARPA Molise, con oneri a proprio carico, il progetto di un sistema di monitoraggio per la verifica della subsidenza costituito dall'integrazione di più tecniche:
 - una rete di livellazione geometrica, da realizzarsi secondo le specifiche dell'alta precisione, che si configuri come rete di raffittamento rispetto alla Rete Regionale di Controllo della Subsidenza;
 - una stazione GPS permanente;
 - monitoraggio satellitare tramite tecnica PSInSAR;
 - realizzazione di due stazioni assestometriche a media profondità;
 - monitoraggio dei livelli piezometrici tramite una rete di raffittamento della Rete Regionale di controllo;
 - la trasformazione dei due pozzi già esistenti in pozzi spia, nei quale monitorare la compattazione degli strati mineralizzati attraverso la tecnica dei marker radioattivi e la pressione dei fluidi di strato tramite sonda tipo PTS;

Nel piano dovrà inoltre essere specificata anche la periodicità delle misurazioni; i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalità da concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate;

4. prima dell'inizio delle operazioni di stoccaggio il Proponente dovrà concordare con la Regione Molise e con l'ARPA Molise, con oneri a proprio carico, un piano di monitoraggio microsismico (magnetudo inferiore a 1.5-2) per la valutazione della possibile sismicità indotta dalla re-iniezione di fluido nel sottosuolo. Nel piano dovrà inoltre essere specificata anche la

periodicità delle misurazioni; i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalità da concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate;

5. il Proponente dovrà presentare al MATTM, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione all'esercizio secondo le condizioni di cui al presente parere, un progetto volto a ridurre le emissioni sia fuggitive sia puntuali di gas metano. Le riduzioni, rispetto a quelle calcolate dovranno essere del 50% entro i 3 anni e del 75% entro 5 anni;
6. il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Molise il programma delle perforazioni, nel quale dovrà essere comunicato almeno 30 giorni prima la data inizio lavori;
7. il Proponente dovrà concordare con l'ARPA Molise un piano di sorveglianza durante le fasi di perforazione dei nuovi pozzi e dei workover di quelli esistenti;
8. i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione dei pozzi non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovrà presentare anticipatamente all'ARPA Molise il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali;
9. il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Molise i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti compresi quelli derivanti dalla perforazione e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;
10. nella fase di cantiere dovranno essere impiegati mezzi omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase III A o Fase III B) o in alternativa veicoli muniti di filtri per il particolato muniti di attestato per il superamento dei test di idoneità del VERT;
11. dovrà essere utilizzata una tecnologia di compressione il cui funzionamento rispetti le condizioni di portata e pressione che sono in funzione della pressione originaria di giacimento che non deve essere superata; la tecnologia utilizzata deve comunque prevedere un'alimentazione elettrica, in luogo di un'unità turbogas, la quale comporterebbe un contributo aggiuntivo a livello di emissioni in atmosfera;
12. il Proponente dovrà presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area con particolare riferimento alle relazioni con il corridoio ecologico fluviale;
13. in sede di progetto esecutivo dovranno essere verificate le compatibilità rispetto alle dinamiche geomorfologiche-fluviali e ai livelli massimi raggiungibili dagli eventi di piena; qualora si verificassero rischi di natura erosiva si dovrà provvedere a opere di difesa spondale da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica; qualora si riscontrassero interessamenti di natura idraulica in corrispondenza di un tempo di ritorno ducentennale, si dovrà prevedere o una difesa tramite idonea arginatura oppure una



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ulteriore sopraelevazione dell'area. Entrambe queste problematiche dovranno essere concordate con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con le autorità idrauliche competenti, quest'ultime provvederanno altresì alla autorizzazione delle opere che eventualmente si rendessero necessarie;

14. quale misura di mitigazione dell'impatto sull'ecosistema fluviale si prescrive di realizzare una piantagione con specie arboree autoctone tipiche della fascia ripariale a saturare la superficie compresa tra il Torrente Sinarca e l'area della Centrale

15. Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- dovrà essere eliminato il capannone contenente i compressori lasciando a vista i compressori stessi che dovranno essere opportunamente insonorizzati per contenere il rumore;
- spostamento della palazzina Uffici verso monte allontanandosi dal torrente;
- lungo il perimetro dell'area contestualmente alla realizzazione delle opere previste in progetto dovranno essere predisposte opportune opere di mitigazione, mediante la realizzazione di schermi vegetali costituiti da essenze arboree tipiche dell'ambito paesaggistico in cui è inserito l'intervento.

16. Prescrizioni della Regione Molise

- Il proponente dovrà provvedere, sia durante le fasi di perforazione che durante l'esercizio di erogazione in modulazione, all'effettuazione di rilievi fonometrici ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Qualora se ne ravvisi la necessità, a fronte di verifica strumentale predisposta d'autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 47 Legge quadro sull'inquinamento acustico: si fa obbligo di adottare adeguate misure di mitigazione, efficientemente poste in essere, al fine di contenere la diffusione dei livelli di rumore nei limiti massimi di cui al DPCM 14 novembre 1997 ovvero, in attesa di zonizzazione del territorio comunale nelle Classi di cui alla tabella 1, entro i valori limite di immissione di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, misurato in prossimità dei ricettori.
- La documentazione delle campagne di misura e dei provvedimenti eventualmente presi per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità locali (Comune di Montenero di Bisaccia, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise Assessorato della Regione Molise). Tali prescrizioni si intendono trasferite in capo al concessionario, qualora diversa dal proponente l'intervento in oggetto:
- Al concessionario è fatto obbligo di inoltrare copia al Servizio Conservazione Natura e Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Molise le comunicazioni previste all'art. 18 del decreto delle Attività Produttive 26 agosto 2005 ed il programma di monitoraggio previsto all'art. 20 dello stesso provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza di cui alle prescrizioni 1; 3; 4; 5.

ma

Le prescrizioni di cui ai punti 12.;13;14, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza sia da parte del Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia da parte del Ministero per i beni e le attività culturali

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Molise provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dai medesimi indicate.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Gas Plus Italiana, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Molise, al Comune di Montenero di Bisaccia, nonché al Ministero dello sviluppo economico; sarà cura della Molise comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

Il proponente trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione VIA, della Regione Molise e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

